

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.g. 13 settembre 2018 - n. 12950

Sesto aggiornamento 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche (l.r. 12/2005, art. 80)

IL DIRETTORE GENERALE TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e, in particolare, l'art. 146, comma 6, ai sensi del quale gli enti cui la Regione abbia attribuito la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio devono disporre di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistica - edilizia, nonché l'articolo 159, comma 1, che attribuisce alle Regioni il compito di verificare che i suddetti enti siano in possesso dei requisiti sopra specificati;

Visto l'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, ai sensi del quale le funzioni amministrative inerenti e conseguenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica possono essere esercitate solamente dagli enti, ivi specificati, per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica ai sensi del citato articolo 159, comma 1, del d.lgs. 42/2004;

Viste le delibere di giunta regionale 6 agosto 2008, n. VIII/7977, 1° ottobre 2008, n. VIII/8139 e 11 febbraio 2009, n. VIII/8952, concernenti approvazione dei criteri per l'istituzione, disciplina e nomina della commissione per il paesaggio, nonché per l'assunzione delle misure organizzative atte a garantire l'istruttoria degli aspetti paesaggistici distinta da quelli edilizio-urbanistici;

Visti i decreti del Direttore Generale competente che hanno disposto, in applicazione del punto 4 della deliberazione 6 agosto 2008, n. VIII/7977, gli aggiornamenti 2017 e 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato che, successivamente alla pubblicazione di tali provvedimenti:

- il Parco Lombardo della Valle del Ticino con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso il nuovo regolamento della Commissione per il paesaggio del Parco, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il Parco Nord Milano, con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso gli atti relativi all'approvazione del regolamento della Commissione per il paesaggio ed alla nomina dei componenti della nuova Commissione Paesaggio del Parco, ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Comunità Montana Lario Intelvese, con note acquisite agli atti regionali ha trasmesso la delibera di nomina della Commissione Paesaggio ed il regolamento di funzionamento della Commissione Paesaggio comunitaria ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- la Comunità Montana Lario Intelvese, con nota acquisita agli atti regionali, ha trasmesso:
 - la delibera del comune di Laino (CO) relativa alla approvazione del Regolamento di istituzione e disciplina della Commissione Paesaggio sovracomunale istituita in forma convenzionata tra la Comunità Montana ed i comuni ed al conferimento alla Comunità Montana medesima delle funzioni in materia paesaggistica di competenza del comune;
 - la delibera della Giunta Esecutiva della Comunità Montana di accoglimento della richiesta del comune di Laino (CO);
- l'Unione Media Val Cavallina, costituita tra i comuni di Borgo di Terzo (BG), Luzzana (BG) e Vigano S. Martino (BG), con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la composizione della Commissione Paesaggio e l'attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, ai fini della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione Lombarda Soresinese, costituita tra i comuni di Annicco (CR), Azzanello (CR), Casalmorano (CR), Castelviseconti (CR), Genivolta (CR) e Paderno Ponchielli (CR), con nota acquisita agli atti regionali, ha comunicato la variazione nella attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica ai fini della conferma della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- i comuni di Bianzano (BG), Ranzanico (BG), Castelcovati (BS), Cellatica (BS), Coccaglio (BS), Corbetta (BS), Gussago (BS), Pavone del Mella (BS), Puegnago del Garda (BS), Gorgonzola (MI), Linarolo (PV), Prata Camporotondo (SO), Cassano Magnago (VA), Cugliate Fabbiasco (VA) e Saronno (VA), hanno comunicato, con note acquisite agli atti regionali, le variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato precedentemente, in relazione agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;
- il comune di Dresano (MI), a seguito dell'approvazione del recesso dall'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta» con decorrenza dal 1 gennaio 2018, non ha provveduto ad assumere i necessari atti per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Vermezzo (MI), a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli con decorrenza dal 01 gennaio 2017, non ha provveduto ad assumere i necessari atti per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Lungavilla (PV), con nota acquisita agli atti, ha comunicato che a seguito dello scioglimento dell'Unione Agorà è decaduta anche la Commissione Paesaggio precedentemente istituita;

Verificate e condivise le risultanze dell'attività istruttoria svolta dalla competente struttura regionale, secondo i criteri di cui alle citate deliberazioni 7977/2008, 8139/2008 e 8952/2009, per effetto della quale:

- il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Nord Milano e la Comunità Montana Lario Intelvese, verificata la documentazione trasmessa, risultano possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- l'Unione Media Val Cavallina, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che saranno esercitate anche per i comuni di Borgo di Terzo (BG), Luzzana (BG) e Vigano S. Martino (BG);
- l'Unione Lombarda Soresinese, verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che continueranno ad essere esercitate anche per i comuni di Annicco (CR), Azzanello (CR), Casalmorano (CR), Castelviseconti (CR), Genivolta (CR) e Paderno Ponchielli (CR);
- il comune di Laino (CO), verificata la documentazione trasmessa, risulta possedere i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche che saranno esercitate dallo Comunità Montana del Lario Intelvese;
- i comuni di Bianzano (BG), Ranzanico (BG), Castelcovati (BS), Cellatica (BS), Coccaglio (BS), Corbetta (BS), Gussago (BS), Pavone del Mella (BS), Puegnago del Garda (BS), Gorgonzola (MI), Linarolo (PV), Prata Camporotondo (SO), Cassano Magnago (VA), Cugliate Fabbiasco (VA) e Saronno (VA), verificato che le variazioni intervenute, relativamente agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica, risultano coerenti con i criteri stabiliti dalla d.g.r. 7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Dresano (MI), non possedendo, a seguito del recesso del comune dall'Unione dei comuni sud-est Milano «Parco dell'Addetta», i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Vermezzo (MI), non possedendo, a seguito dello scioglimento dell'Unione dei Comuni Lombarda dei Navigli, i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;
- il comune di Lungavilla (PV), non possedendo, a seguito dello scioglimento dell'Unione Agorà, i requisiti stabiliti dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004, non risulta attualmente idoneo all'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Considerato l'obbligo per i suddetti enti di comunicare tempestivamente alla competente Struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che prevede (risultato atteso 207.Ter.9.5) azioni di accompagnamento degli enti locali per una più efficace salvaguardia e valorizzazione paesaggistica, al cui perseguimento il presente decreto concorre;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI^a Legislatura ed in particolare la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto, come stabilito dall'art. 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della documentazione inviata dagli enti;

DECRETA

richiamate e confermate le premesse al presente decreto:

1. di stabilire che:

- a) il Parco Lombardo della Valle del Ticino, il Parco Nord Milano e la Comunità Montana Lario Intelvese, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- b) l'Unione Media Val Cavallina, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, è idonea all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- c) l'Unione Lombarda Soresinese, possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- d) il comune di Laino (CO), possiede i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004 e, pertanto, mantiene l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005 che, a seguito del conferimento di tali funzioni, saranno esercitate dalla Comunità Montana Lario Intelvese;
- e) i comuni di Bianzano (BG), Ranzanico (BG), Castelvota (BS), Cellatica (BS), Coccaglio (BS), Cortefranca (BS), Gussago (BS), Pavone del Mella (BS), Puegnago del Garda (BS), Gorgonzola (MI), Linarolo (PV), Prata Camporotondo (SO), Cassano Magnago (VA), Cugliate Fabbiasco (VA) e Saronno (VA), possedendo i requisiti stabiliti dall'art. 146, comma 6 del d.lgs. 42/2004, mantengono l'idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall'art. 80 della l.r. 12/2005;
- f) i comuni di Dresano (MI), Vermezzo (MI) e Lungavilla (PV), non risultano attualmente idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche e, pertanto, dette funzioni, anche per quanto riguarda le richieste di autorizzazione paesaggistica non ancora concluse, dovranno essere esercitate dagli Enti territorialmente competenti, secondo quanto stabilito dall'art. 80, comma 9 della l.r. 12/2005.

2. Di dare atto che le disposizioni del presente decreto integrano e modificano quelle contenute nei decreti del direttore generale competente relativi agli aggiornamenti 2017 e 2018 dell'elenco degli enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche.

3. Di disporre che gli enti di cui ai punti precedenti comunichino tempestivamente alla competente struttura della Giunta regionale della Lombardia, per l'adozione dei conseguenti atti, le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in ordine agli atti di convenzione, istituzione, disciplina e nomina della Commissione Paesaggio ed alla attribuzione della responsabilità dell'istruttoria paesaggistica.

4. Di demandare al dirigente della struttura regionale competente gli adempimenti relativi alla comunicazione del presente provvedimento agli enti interessati.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Roberto Laffi